



***Accordo relativo al funzionamento
del ciclo performance dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione post sisma 2016***

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede di
L'Aquila posta in Via Leonardo da Vinca n. 6,

tra

- La Regione Abruzzo, in persona del Direttore Generale dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ domiciliato/a per la sua carica a _____, presso la sede della Giunta Regionale in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila;
- L'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, in persona del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la sua carica a _____, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo, in via Cerulli Irelli 15/17, Teramo;

PREMESSO CHE

- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244;
- l'art. 3, comma 1, del citato decreto legge n. 189/2016 prevede, per la gestione della ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato "*Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016*";
- con la D.G.R. n. 766 del 22 novembre 2016 è stata approvato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione Sisma Abruzzo 2016 di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legge n. 189/2016;
- con Decreto n. 1/2017/SISMA, il Presidente della Regione Abruzzo, nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione, ha definito le prime fasi per la costituzione dell'USR2016 Abruzzo;
- con la D.G.R. n. 586 del 18 ottobre 2017 sono stati disciplinati, mediante approvazione di apposita convenzione, i rapporti per la fornitura di beni e servizi tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 e la Regione Abruzzo;
- al fine di consentire l'operatività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, sono state adottate, altresì, le DD.GG.RR. n. 260/C del 14 maggio 2019 e n. 261 del 14 maggio 2019;

- con la nota prot.n. 91620 del 9 marzo 2022, il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma Abruzzo 2016 (di seguito USR Abruzzo 2016), al fine di valorizzare le attività dell'Ufficio nell'ambito degli atti di pianificazione e dare compiutezza e sistematicità al ciclo *Performance* dell'Ufficio medesimo, ha richiesto alla Regione Abruzzo di poter stipulare apposito Accordo relativo al funzionamento del ciclo *Performance* e all'utilizzo dell'OIV regionale, nel rispetto del vigente Sistema di valutazione regionale per quanto compatibile, anche con riferimento alle pregresse annualità 2019, 2020 e 2021 per tutto quanto necessario in funzione del diverso stato del procedimento, ivi specificando: che l'Organo Politico di riferimento per l'USR Abruzzo 2016 è il Presidente della Regione Abruzzo che opera, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. n. 189/2016, in qualità di vice Commissario; che le spese per l'Accordo in questione potranno gravare sui fondi di cui alla contabilità speciale dell'USR Abruzzo 2016;
- che con D.G.R. n. 98 del 25.02.2022, all'esito di apposito Avviso ritualmente pubblicato sul BURAT speciale n. 34 del 24.02.2021 e relativa istruttoria, sono stati individuati e nominati i componenti dell'OIV regionale, con incarico triennale e dunque sino al 24.02.2025;
- che i componenti dell'OIV regionale come individuati e nominati dalla citata D.G.R. n. 98/2022, hanno proceduto alla sottoscrizione del relativo Disciplinare di incarico, secondo la bozza approvata con D.G.R. n. 681/2021;
- che con comunicazione del 15 marzo 2022, l'OIV regionale – con riferimento alla citata nota dell'USR Abruzzo 2016 n. 91620 del 9 marzo 2022 – si è espresso positivamente sulla propria disponibilità a svolgere le attività di competenza come definite dal D. Lgs. 150/2009 e s.i.m.;
- che sono state prodotte, agli atti dell'Ente, le dichiarazioni di rito da parte dei componenti OIV, nonché le relative autorizzazioni delle Amministrazioni di appartenenza ex art. 53 c. 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per i componenti OIV che sono dipendenti pubblici;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi*”, prevede la possibilità di accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- per l'USR Abruzzo 2016, l'Organo politico di riferimento è il Presidente della Regione Abruzzo che opera, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 189/2016, in qualità di Vice Commissario per gli interventi di cui al predetto decreto;
- con L.R. n. 8 del 17.06.2019 sono state dettate “Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo”;
- con D.Lgs. n. 150 del 2009 e s.m.i. sono stata emanate norme per l'attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- con l'art. 6 del D.L. n. 80 del 2021 è stato introdotto il P.I.A.O. Piano Integrato di Attività e Organizzazione – che fa altresì riferimento alla emananda normativa di riferimento che andrà ad incidere su taluni atti del ciclo *performance*;

DATO ATTO del comune interesse allo svolgimento delle relative attività come in esse descritte, anche in relazione al principio di economicità nella gestione delle procedure amministrative e al fine di un pieno rigore della normativa di riferimento in materia di Performance, quand'anche l'USR Abruzzo 2016, non configurandosi come un Dipartimento regionale, non sia sottoposto alla diretta applicazione del vigente Sistema di valutazione regionale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo)

1. Al fine di valorizzare le attività dell'USR Abruzzo 2016 nell'ambito degli atti di pianificazione regionale, ed ai fini di compiutezza e sistematicità del ciclo *performance* dell'USR Abruzzo 2016 medesimo, il presente Accordo è volto a regolare le modalità di funzionamento del ciclo *performance* di detto Ufficio e le attività da svolgersi, conseguentemente, in conformità del vigente Sistema di Misurazione e di Valutazione dei risultati della Giunta regionale, per quanto compatibile.
2. Le attività di cui al comma 1 riguardano:
 - l'inserimento dei contributi che verranno forniti dall'USR Abruzzo 2016, nel Documento di Economia e Finanza Regionale e nella relativa Nota di aggiornamento;
 - la menzione, nel Piano delle Prestazioni della Regione (e comunque nel P.I.A.O. di cui all'art. 6 del D.L. n. 80 del 2021), degli atti del Presidente della Regione Abruzzo di assegnazione degli obiettivi annuali all'USR Abruzzo 2016, in qualità di Vice Commissario per gli interventi di cui al decreto legge n. 189/2016;
 - l'utilizzo da parte dell'USR Abruzzo 2016 dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) della Giunta regionale per tutte le attività afferenti al ciclo *performance* dell'USR 2016 medesimo, e quanto altro eventualmente necessario in seno all'USR con riferimento alle funzioni dell'OIV previste dalla normativa vigente;
 - l'assorbimento nella Relazione sulla Performance della Regione Abruzzo, delle risultanze del processo di valutazione delle strutture dell'USR Abruzzo 2016, che verranno comunicate a cura dell'USR medesimo;
 - ogni altra attività funzionale al ciclo *performance* dell'USR Abruzzo 2016 afferente al vigente Sistema di misurazione e valutazione dei risultati regionale, per quanto compatibile.
3. All'USR Abruzzo 2016 verranno inviate le circolari e le comunicazioni in uso presso la Giunta Regionale, quando funzionali all'espletamento del presente Accordo.
4. L'USR Abruzzo 2016 utilizza, ai fini del ciclo *performance*, i modelli in uso presso la Giunta Regionale di cui al vigente Sistema di misurazione e valutazione dei risultati regionale ed applica, per quanto compatibile, detto Sistema.
5. Per la valutazione della *performance* del Direttore dell'USR Abruzzo 2016, si specifica che l'Organo Politico – valutatore finale - di riferimento è il Presidente della Regione Abruzzo che opera, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 189/2016, in qualità di Vice Commissario per gli interventi di cui al predetto decreto.
6. L'USR Abruzzo 2016 si impegna a corrispondere tempestivamente alle richieste della Regione Abruzzo e dell'OIV, nonché a produrre gli atti e i documenti funzionali e necessari all'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, secondo le tempistiche in uso per i rispettivi procedimenti regionali.
7. La Regione Abruzzo non risponde delle conseguenze derivanti da eventuali ritardi dell'USR Abruzzo 2016 nella trasmissione degli atti e dei documenti di cui al punto 6) che precede.
8. Gli adempimenti istruttori e procedimentali finalizzati all'approvazione, da parte del Presidente della Regione in qualità di sub Commissario ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 189/2016, del Decreto di assegnazione degli Obiettivi annuali all'USR Abruzzo 2016 e del Decreto di approvazione della valutazione annuale del Direttore dell'Ufficio, è a carico dell'USR medesimo.
9. Sono altresì a carico dell'USR Abruzzo 2016 tutti gli adempimenti istruttori e procedimentali connessi alla valutazione del personale – dirigenziale e non dirigenziale – dell'USR medesimo.
10. Sono a carico dell'USR Abruzzo 2016 tutti gli adempimenti che si rendono necessari nei confronti dell'OIV regionale al fine del suo utilizzo presso USR medesimo sulla base del presente Accordo, anche in relazione ai dati personali trattati.
11. Ai fini di cui al presente Accordo e per quanto non disciplinato, si rinvia al vigente Sistema di misurazione e valutazione dei risultati regionale, per quanto compatibile.

Art. 2

(Decorrenza e durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo entra in vigore dal giorno della sottoscrizione e dura fino al 24 febbraio 2025, con salvezza della revoca o della cessazione dell'incarico dei componenti OIV della Regione Abruzzo di cui all'art. 4 del Disciplinare di incarico giusta D.G.R. n. 681/2021. Il presente Accordo potrà essere rinnovato, in funzione dei successivi incarichi dell'OIV regionale e previa verifica di quanto all'uopo necessario.
2. Nell'ambito del Ciclo *performance* dell'USR Abruzzo 2016, l'OIV procede alla proposta di valutazione della compagine dirigenziale anche con riferimento alle pregresse annualità 2019, 2020 e 2021, in funzione del diverso stato dei rispettivi procedimenti, per i quali ricorrere all'utilizzo, ove necessario, degli istituti - tra gli altri - della ratifica, della convalida e della sanatoria.
3. È facoltà di entrambe le parti recedere anticipatamente dal presente Accordo con un preavviso di quindici giorni.

Art. 3

(Risorse, rapporti finanziari, garanzie)

1. Le spese derivanti dal presente Accordo sono poste direttamente a carico dell'USR Abruzzo 2016, che provvede con i fondi di cui alla contabilità speciale n. 6051/401 presso la Banca D'Italia – Sezione Provinciale dell'Aquila, quantificate come segue, in analogia di quanto praticato dalla Regione Abruzzo per i suoi Enti Strumentali (cfr. D.G.R. n. 832/2020):
 - Compensi spettanti all'OIV per le valutazioni effettuate, così quantificati:
€ 192,50 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS (Cassa Previdenziale), IVA e IRAP, se dovute, e rimborso spese nei limiti e con le modalità previste dal Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 766 del 1° dicembre 2020, per unità dirigenziale o direttoriale da valutare per anno presso l'USR Abruzzo 2016, per il Presidente dell'OIV;
€ 175,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS (Cassa Previdenziale), IVA e IRAP, se dovute, e rimborso spese nei limiti e con le modalità previste dal Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 766 del 1° dicembre 2020, per unità dirigenziale o direttoriale da valutare per anno presso l'USR Abruzzo 2016, per i Componenti dell'OIV;
 - Compensi spettanti all'OIV per l'attività diversa da quella valutativa e di ciclo *performance*, e dunque principalmente riferita alle attività riservate all'OIV in materia di Trasparenza e di prevenzione della Corruzione e obblighi ANAC, se e come ricorrenti per l'USR Abruzzo 2016, così quantificati:
€ 1.258,00 annui, a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS (Cassa Previdenziale), IVA e IRAP, se dovute, per il Presidente dell'OIV;
€ 850,00 annui a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS (Cassa Previdenziale), IVA e IRAP, se dovute, per i Componenti dell'OIV.
2. A conclusione dell'annuale Ciclo *Performance*, l'USR Abruzzo 2016 provvede direttamente agli atti finalizzati alla liquidazione in favore dei componenti dell'OIV delle spese derivanti dal presente Accordo. Ai sensi delle previsioni della deliberazione ANAC n. 4 del 7.7.2011, i relativi atti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, trattandosi di utilizzo di lavoratori autonomi/collaboratori e non di appalto di servizi.
3. Per i compensi liquidati ai componenti dell'OIV nell'ambito del presente Accordo, le comunicazioni di cui all'art. 53 comma 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. alle Amministrazioni di appartenenza dei componenti OIV che siano dipendenti pubblici, sono a cura dell'USR Abruzzo 2016.

Art. 4

(Controversie)

1. Le parti convengono nella necessità di porre in essere, per tutta la durata del presente Accordo, ogni iniziativa di collaborazione, al fine di rendere ottimale l'adempimento delle rispettive obbligazioni.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente Accordo è competente il Foro di L'Aquila.

Art. 5

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni del vigente ordinamento.

Art. 6

(Disposizioni varie)

1. Le parti rinviando ad atti aggiuntivi la disciplina di eventuali variazioni rispetto alle pattuizioni di cui al presente Accordo.
2. Per la corretta attuazione del presente Accordo, trova applicazione il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione dei risultati della Giunta Regionale, per quanto compatibile, nonché il Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni della Giunta Regionale, approvato, da ultimo, con la D.G.R. n. 766 del 1° dicembre 2020, per quanto compatibile.
3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
4. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, Allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali nell'attuazione del presente Accordo avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

(dott./dott.ssa _____)

Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo

(dott./dott.ssa _____)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni di cui al presente Accordo: Art. 2 (Decorrenza e durata dell'Accordo); Art. 3 (Risorse, rapporti finanziari, garanzie); Art. 4 (Controversie).

Per accettazione:

Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo
(**dott./dott.ssa** _____)